
iii.

CONVENZIONE INTEGRATA

per l'affidamento

del Servizio Idrico Integrato

dell'Ambito Territoriale **Ottimale 2** Lazio Centrale – **Roma**

ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del D.Lgs. n.152/06

e delle deliberazioni ARERA n. 656/ 2015 e 580/2019

27 novembre 2020

documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 6-20 del 27 novembre 2020

	CONVENZIONE INTEGRATA	
	per l'affidamento	
	del Servizio Idrico Integrato	
	dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma	
	ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del D.Lgs. n.152/06 e	
	delle delibere ARERA n. 656/ 2015 e 580/2019	
	PREMESSO	
	(premesse della Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002)	
	CHE la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:	
	<ul style="list-style-type: none"> • detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche; • ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I. 	
	CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96, ha:	
	<ul style="list-style-type: none"> • delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO 2; • indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 267/00; 	
	CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la	
	Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio	
	idrico integrato;	
	pag. 1 di 68	

CHE la Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale al Gestore del S.I.I.;

CHE la Giunta Regionale del Lazio:

- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stata predisposta la Convenzione di Gestione sottoscritta tra le parti il 6 agosto 2002;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 la precedentemente nominata Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 hanno deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della società a prevalente capitale pubblico così come prevista dall'articolo 22 comma 3 lettera e della legge 142 del 1990 (comma 1 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 hanno individuato il Gestore nella allora Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A. dopo la sua trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico (comma 2 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 con delibera 1/99 della Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999 (all. a) hanno preso atto e riconosciuto che ACEA

S.p.A., quale risultante dalla “trasformazione” dell’Azienda speciale ACEA - Azienda Comunale Energia & Ambiente in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142, soddisfaceva tutte le condizioni e possedeva tutti i requisiti previsti dall’art.12 della Convenzione di Cooperazione ed, in attuazione di quest’ultima disposizione, ha confermato ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 2 Lazio Centrale-Roma per il tramite di ACEA ATO 2 S.p.A. e che pertanto l’affidamento del servizio è avvenuto con la predetta delibera;

CHE l’Autorità d’Ambito come sopra costituita ha:

- individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi compresi nel S.I.I., un programma degli interventi necessari all’adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe, predisponendo ed approvando i documenti allegati che sono stati redatti con criteri che assicurano il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94;
- rilevato l’esistenza di concessioni di servizi, compresi tra quelli del S.I.I. oggetto della presente Convenzione elencate nel capitolo 7.1 “Elenco dei soggetti tutelati e servizi loro affidati” dell’allegato Disciplinare Tecnico;
- verificato le garanzie richieste e quelle offerte dal Gestore, così come risultano dalla documentazione.

PERTANTO

Il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell’Autorità dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma ed il Presidente di ACEA ATO 2 S.p.A. il 6 agosto 2002 hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione del S.I.I.

INOLTRE PREMESSO

CHE l’articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall’ articolo 7, comma 1, lett. e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che “il rapporto tra l’Ente di governo dell’ambito (**EGA** - denominazione che ha sostituito la precedente “Autorità d’Ambito”) ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (**ARERA**) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”;

CHE il successivo comma 3 del medesimo articolo 151 - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che anche “le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'ARERA”;

CHE l’ARERA con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali” ha adottato una apposita convenzione tipo (nel seguito anche “Convenzione Tipo”) riportata nell’allegato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese ad essa conformi e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, e

comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;

CHE l'organo di governo del S.I.I. nell'ATO 2 è la Conferenza dei Sindaci così come configurato dalla Convenzione di Cooperazione; la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa del S.I.I. e della discussione ed approvazione della Convenzione per l'Ente di governo dell'ambito;

CHE con Legge n.56/2014 la Città Metropolitana di Roma Capitale (**CMRC**) è succeduta a titolo universale a far data dall'1/1/2015 alla Provincia di Roma;

CHE, al fine di disciplinare in modo unico e coordinato i rapporti fra le parti, la presente Convenzione costituisce documento unico e integrato tra le previsioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002 e la Convenzione Tipo (allegato A alla deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR);

CHE le parti si danno atto che le norme contenute nel Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, annesso alla presente Convenzione saranno applicabili limitatamente alle disposizioni non incompatibili con la disciplina normativa, regolatoria e convenzionale.

CHE la presente Convenzione è stata discussa ed approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera 1/16 del 27 luglio 2016;

CHE, accogliendo quanto disposto dall'ARERA nella Delibera 656/2015 e al fine di evitare il conseguente aumento della tariffa del S.I.I., le parti convengono di confermare che la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (c.d. acque bianche) non rientrano nelle attività di gestione del S.I.I.;

TRA

Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Virginia Raggi in

rappresentanza dell'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio

Centrale – Roma, più oltre denominato **EGA**, costituito dai comuni di:

Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado,

Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata

Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto

Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano,

Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino,

Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Collesubano, Colonna,

Fiano Romano, Filacciano, Filettino, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati,

Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga,

Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano,

Licenza, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mentana, Monte

Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Monterotondo, Morlupo, Nazzano,

Nemi, Olevano Romano, Oriolo Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli,

Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano,

Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,

Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da

Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo

Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina,

Trevi nel Lazio, Trevignano Romano, Vallepietra, Valmontone, Vejano, Velletri,

Vicovaro, Zagarolo e dalle Province di Frosinone, Roma, Viterbo tutti ricompresi

nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, più oltre denominato

ATO 2, così come individuato dall'articolo 2 della Legge Regionale 22 gennaio

1996 n. 6 e poi modificato dalla Legge Regionale n. 31 del 4 novembre 1999 e

dalla Legge Regionale 5 ottobre 1999 n. 25

il quale interviene al presente atto come responsabile del coordinamento delle attività dell'Ente di governo d'ambito

E

ACEA ATO 2 S.p.A., più oltre denominata Gestore, con sede in piazzale Ostiense, 2 00154 Roma rappresentata dall'ing. Claudio Cosentino in qualità di Presidente della Società.

L'anno 2020, il giorno del mese di presso.....

quando insieme, anche definite "le parti"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 0¹

0.1 le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

0.2 A tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- l'Ente di governo di Ambito presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale in via IV Novembre, 119/a 00187 Roma;
- il Gestore presso la sede dell'ACEA ATO 2 in piazzale Ostiense, 2 00154 Roma.

Articolo 0 bis²

Definizioni

Obis.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione

¹ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

² Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche (ai soli fini tariffari) è l'insieme delle attività idriche attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel servizio idrico integrato, in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione

	degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori	
	divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per	
	rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per	
	impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio del parere tecnico di	
	accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi,	
	le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi	
	similari;	
	e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da	
	parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia	
	gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/2006;	
	Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative	
	all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;	
	Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione	
	delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da	
	sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse	
	le centrali di sollevamento;	
	Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e	
	manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate	
	dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il	
	ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;	
	Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione	
	delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite	
	dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque	
	meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di	
	raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi	

inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi,

compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rfinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'EGA.

Obis.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'ARERA "*ratione temporis*" vigente.

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1³

Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1.1 L'Autorità d'Ambito (ora EGA) affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma alle condizioni indicate nei seguenti articoli.

1.2 Per l'esecuzione del servizio sono affidati in concessione d'uso, per la durata della presente Convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni tutte come

³ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

risultano dalle tabelle redatte ai sensi dell'art.19 del Disciplinare Tecnico.

1.3 La gestione del servizio è affidata al Gestore per la durata prevista dalla presente Convenzione, di 30 anni a partire dalla data della sua originaria sottoscrizione (6 agosto 2002), in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte negli allegati ed ogni altra previsione della presente Convenzione.

Articolo 1 bis ⁴

Regime giuridico per la gestione del servizio

1bis.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società mista a prevalente capitale pubblico, in adempimento alla deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1/99 del 29 novembre 1999 - ai sensi dell'articolo 22, comma terzo, lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n.142 - nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa allora vigente.

Articolo 2

Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

2.1 E' fatto divieto al Gestore di affidare anche in parte il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3

Modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel servizio affidato

3.1 Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

⁴ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

3.2 Il Gestore altresì favorirà per l'esecuzione di opere, servizi, forniture ed operazioni finanziarie accessorie, utili e/o necessarie per il corretto espletamento del S.I.I. l'impiego, laddove esistenti, delle forze lavorative, economiche, produttive e finanziarie insistenti e/o operanti sui territori oggetto degli interventi, nel rispetto delle normative vigenti.

3.3 Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi dei precedenti commi dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente Convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'Autorità d'Ambito (ora EGA) o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4

Descrizione del servizio

4.1 Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione ed alle attività dell'ATO 2 così come meglio elencati nel capitolo 1.1 del Disciplinare allegato e più oltre indicato come Disciplinare Tecnico.

4.2 Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nell'allegato Piano d'Ambito, più oltre denominato anche Piano. Restano ferme le concessioni di derivazione idrica già affidate direttamente al gestore che dovrà utilizzarle per la gestione del S.I.I.

4.3 Potranno inoltre essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate, quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui al capitolo 2 del Disciplinare Tecnico.

4.4 Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.

4.5 Il Gestore avvierà il S.I.I. con le modalità descritte nel cap. 3 del Disciplinare Tecnico e nell'allegato 2.1.

Articolo 4 bis ⁵

Perimetro delle attività affidate

4bis.1 L'Ega è tenuto ad esercitare le proprie attribuzioni sulla base della normativa vigente e nel rispetto del principio dell'unità della gestione dell'ambito, affinché tutte le attività siano trasferite al gestore, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

4bis.2 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente Convenzione.

4bis.3 Il perimetro amministrativo della gestione del Servizio idrico integrato ricomprende i seguenti Comuni:

Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Filetino, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga,

⁵ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Nemi, Olevano Romano, Oriolo Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevi nel Lazio, Trevignano Romano, Vallepietra, Valmontone, Vejano, Velletri, Vicovaro e Zagarolo.

4bis.4 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione, con le modalità stabilite dal successivo art. 5 comma 2;

4bis.5 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

gestori tutelati:

comune	servizio	gestore	scadenza
servito	fornito		
Ardea	A, F, D	Idrica S.p.A.	7/11/2020

gestioni in economia di comuni montani con meno di 1.000 abitanti:

Camerata Nuova, Cineto Romano, Filettino, Mandela, Riofreddo, Roccagiovine e Vallepietra.

Articolo 5 ⁶

⁶ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

Area di intervento

5.1 Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi affidati, per il territorio comunale dei comuni compresi nell'ATO 2.

5.2 Qualora, a seguito di disposizioni legislative sopravvenute, variasse la delimitazione dell'ATO 2, le parti concorderanno le variazioni al Piano con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18 e alla normativa vigente.

Articolo 5bis ⁷

Interferenze inter ambito

5bis1. Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell'ATO 2 interferisce con gli ATO di Viterbo (ATO 1), di Rieti (ATO 3), di Latina (ATO 4) e di Frosinone (ATO 5) e con aree della Regione Abruzzo. Il Gestore pertanto si impegna al rispetto delle previsioni delle convenzioni che saranno definite ai sensi della normativa regionale vigente, con conseguente inserimento dei relativi costi in tariffa.

Articolo 6 ⁸

Livelli di servizio e riduzione delle perdite

6.1 Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del Disciplinare Tecnico.

6.2 Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel Piano e riportati nel capitolo 5 del Disciplinare Tecnico nei termini e con le modalità ivi definite.

6.3 Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui al capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, con gli interventi di adeguamento degli

⁷ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

⁸ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 6bis ⁹

Oggetto dei livelli di servizio

6bis.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

6bis.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione

6bis.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli

⁹ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

	utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in	
	attuazione della normativa vigente;	
	b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i	
	ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;	
	c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a	
	garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;	
	d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di	
	affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.	
	Articolo 7	
	Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato	
	7.1 Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello	
	gestionale previsto nell'allegato 3 e nel capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.	
	7.2 Il Gestore, nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto di	
	quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse	
	necessarie al servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni	
	previste nel Piano.	
	7.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere, a qualsiasi titolo, tra le parti ed	
	anche in caso di risoluzione, scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o	
	ragione, scadenza del termine di concessione, di ricorso al Collegio arbitrale di cui	
	al successivo art.36, il Gestore sarà comunque obbligato a garantire la continuità	
	del servizio sino alla eventuale consegna al nuovo gestore	
	Articolo 8	
	Soggetti tutelati	
	8.1 Il Gestore prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel	
	Piano, le attività e servizi inerenti il S.I.I., così come definiti nel capitolo 7 del	
	pag. 18 di 68	

Disciplinare Tecnico, saranno svolti dai soggetti e/o enti titolari di concessioni di pubblici servizi indicati nel suddetto capitolo del Disciplinare Tecnico.

I rapporti tra il Gestore e i soggetti tutelati saranno regolati da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente visionate ed approvate dall'A. ATO (ora EGA).

Rispettivamente alla cessazione di detti enti o alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari, al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del Disciplinare Tecnico. Il canone di spettanza sarà ridistribuito con le stesse modalità descritte nell'allegato 2.4.

8.2 Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del Disciplinare Tecnico.

8.3 Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.

8.4 Il Gestore garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del Disciplinare Tecnico; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.

8.5 Per quanto riguarda il Consorzio "Acquedotto Simbrivio" attualmente commissariato, nella cui gestione subentrerà il soggetto gestore, l'attuazione degli specifici investimenti già finanziati alla data di presa in carico, rimarrà a cura del

Commissario che potrà avvalersi delle strutture del gestore per la condivisa progettazione e realizzazione.

Articolo 8 bis

Interferenze interne all'ATO

8bis.1 Oltre alle interferenze inter ambito segnalate all'art. 5bis, esistono interferenze interne all'ATO 2 riconducibili a queste tipologie:

- acquisto acqua da privati;
- utilizzo di opere di proprietà di privati;
- produzione e vendita di energia idroelettrica;
- aree di salvaguardia interne all'ATO.

8bis.2 Queste interferenze saranno individuate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente approvate dall'A.ATO (ora EGA).

8bis.3 I costi ed i proventi dovuti a queste interferenze si intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica.

Articolo 8 ter ¹⁰

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

8ter.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4bis o 5, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il

¹⁰ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

8ter.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

8ter.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

8ter.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

8ter.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le

loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

8ter.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

8ter.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 9 ¹¹

Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed

informazione al pubblico e agli utenti

9.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza nel quale, coerentemente alle previsioni del Piano, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

¹¹ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

9.2 Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti ed in coerenza con la Carta dei servizi di seguito richiamata, per adeguarlo alle variazioni del Piano.

9.3 Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, il Gestore adotta la Carta dei servizi allegata e ne assicura la diffusione attraverso i canali di contatto con gli utenti e la consegna di una copia ad ogni utente che ne faccia richiesta e la disponibilità presso tutti i propri uffici aperti al pubblico.

9.4 Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.

9.5 La Carta verrà aggiornata, sulla base della normativa in vigore e/o su indicazione dell'Autorità di Ambito (ora EGA), per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.

Articolo 10

Ulteriori servizi

10.1 Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'Autorità d'Ambito (ora EGA), o su sua proposta accettata dall'Autorità d'Ambito (ora EGA), ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari od opportuni per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

10.2 Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le

modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.

10.3 Il Gestore ha facoltà di svolgere anche prestazioni per conto di terzi privati purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto della prima condizione dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27 secondo comma.

10.4 Per le attività di cui al comma precedente, il Gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito (ora EGA), dalla quale risulti la compatibilità con l'utilizzo delle opere ai fini dell'espletamento del S.I.I. (come espresso nel precedente comma 3). Il Gestore dovrà comunque determinare preventivamente con l'Autorità d'Ambito (ora EGA), le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo.

10.5 Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi disciplinati con separate convenzioni che saranno comunicate con le modalità indicate all'art.11 del Disciplinare Tecnico.

10.6 Inoltre previo consenso della Provincia di Roma (ora CMRC) e del Comune già titolare, il Gestore e/o altra società controllata da ACEA S.p.a., potrà gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, con questo compatibile, anche se non estesi all'intero ambito ottimale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 legge 36/94. Tali affidamenti saranno disciplinati tramite apposite convenzioni, anche in tale contesto verranno valorizzate le attività economiche produttive locali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 ¹²

Durata

11.1 La presente Convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data della sua sottoscrizione (6 agosto 2002).

11.2 Nel caso in cui la predetta durata sia ridotta per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà delle parti, le stesse si impegnano a negoziare in buona fede le nuove condizioni che, garantendo il risultato economico finanziario della gestione previsto dal piano, rapportato al nuovo periodo di durata della Convenzione, assicurino, nell'insieme dell'ATO e compatibilmente con la nuova tariffa, i livelli di servizio e gli investimenti già previsti nel Piano rispondendo alle emergenze prioritarie indicate dalla Segreteria Tecnico Operativa.

11.3 Le parti, in ogni caso di scioglimento e/o annullamento o anticipata cessazione della presente Convenzione, che non siano dipendenti da fatto o colpa del Gestore o dalla volontà delle parti medesime, si impegnano reciprocamente ed in buona fede a studiare ed attuare soluzioni che comportino la migliore salvaguardia possibile per il Gestore, precisando che l'eventuale annullamento o l'anticipata cessazione della presente Convenzione, salva diversa prescrizione legislativa, fa rivivere il preesistente affidamento ad ACEA ATO 2 del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio dei Comuni di Roma e Fiumicino.

11.4 Resta, in ogni caso escluso, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3, ogni diritto al risarcimento in danno e a favore di ciascuna delle parti e degli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2, fermo rimanendo, in favore del Gestore, l'indennizzo di cui al successivo articolo 35 bis.

Articolo 11 bis ¹³

¹² Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

Ulteriori disposizioni relative alla durata della Convenzione

11bis.1 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell' ARERA.

11bis.2 Nei casi di cui al comma che precede, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

TITOLO III - COMPENSO

Articolo 12 ¹⁴

Tariffa

(abrogato)

¹³ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

¹⁴ Articolo abrogato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

Articolo 12 bis ¹⁵

Modulazione della tariffa nel periodo transitorio

(abrogato)

Articolo 12ter ¹⁶

Tariffa

12ter.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico e integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di "chi inquina paga". Tutte le quote di tariffa hanno natura di corrispettivo.

12ter.2 La tariffa e le eventuali modifiche dell'articolazione tariffaria sono predisposte dall'Ente di governo di ambito secondo il metodo tariffario definito per ogni periodo regolatorio dall'ARERA e trasmesse per l'approvazione alla medesima.

Articolo 13

Canone di concessione per i beni affidati al Gestore e mutui pregressi

13.1 Il Gestore a partire dalla data di presa in consegna di opere ed impianti subentra, con le modalità previste nell'allegato 2.4 "Determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli enti locali", nel pagamento delle rate dei mutui di ciascun Comune e Consorzio idrico dell'ATO fino all'estinzione del mutuo

¹⁵ Articolo abrogato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

¹⁶ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

(allegato 2.2 Mutui Progressivi):

- in essere al momento della stipula della presente Convenzione;
- relativi alla realizzazione di opere relative al S.I.I. di proprietà dei rispettivi Comuni o Consorzi.

13.2 Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, all’Autorità d’Ambito (ora EGA) il canone di concessione per l’uso delle opere e dei beni affidati.

13.3 Il canone è determinato nell’allegato “2.4 determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli enti locali” e dovrà essere versato con le tempistiche e le modalità ivi indicate.

Articolo 14 ¹⁷

Modalità di riscossione della tariffa

14.1 La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal Gestore con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 ¹⁸

Fondo speciale impianti di depurazione

Articolo 16 ¹⁹

Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e soggetti tutelati

16.1 Ai sensi dell’articolo 156 comma 1 del D.Lgs. 152/06, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro 30 giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall’ARERA.

¹⁷ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

¹⁸ Articolo abrogato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

¹⁹ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

Articolo 17 ²⁰

Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

(abrogato)

TITOLO III bis - STRUMENTI

PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 17bis ²¹

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

17bis.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.

Articolo 17ter ²²

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

17ter.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

17ter.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della

²⁰ Articolo abrogato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

²¹ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

²² Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

formulazione della predisposizione tariffaria.

17ter.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 17quater ²³

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

17quater.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

²³ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15 e modificato con Delibera ARERA 580/19

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

17quater.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

17quater.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 17quater.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 17quinquies ²⁴

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

17quinquies.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

17quinquies.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti

²⁴ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

17quinqies.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18

Attuazione del Piano; Piano degli interventi; aggiornamento del Piano.

18.1 Il Gestore ha preso atto che l'Autorità di Ambito(ora EGA), nel Piano ha individuato in via preliminare, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi (ora Programma degli Interventi), contenuto nel Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del Disciplinare Tecnico.

18.2 Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del Disciplinare Tecnico, saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni saranno promosse ed indirizzate dalla STO dell'A. ATO (ora EGA), che si avvarrà della piena collaborazione del Gestore, che a ciò si impegna, e determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente

articolo 12 e nel capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.

18.3 Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

18.4 Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'Autorità di Ambito (ora EGA) la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma precedente, determinata dall'applicazione di dette norme.

Articolo 18bis ²⁵

Contenuto del Piano d'Ambito allegato alla Convenzione 2002

18bis.1 Gli allegati alla Convenzione sottoscritta nel 2002, parte integrante della Convenzione, comprendono i seguenti atti che costituiscono il Piano d'Ambito così come previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/2006:

a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individuava lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento (allegati B1, B2, C1, C2/ da 1 a 111, C3/ da 1 a 12 e C4/ da 1 a 4);

b) il *Programma degli Interventi (PDI)*, che individuava le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al

²⁵ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione (allegato D1);

c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definiva la struttura operativa mediante la quale il Gestore doveva assicurare il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi (allegati 3/ da 1 a 5);

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dal Metodo Tariffario Normalizzato allora in vigore - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario. Esso era integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo componevano erano tra loro coerenti.

18bis.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 18ter²⁶

Aggiornamento del Piano d'ambito

18ter.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta

²⁶ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

18ter.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per

l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

18ter.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 19

Affidamento e consegna al Gestore delle opere

19.1 Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del Disciplinare Tecnico.

19.2 Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nei quale si trova.

19.3 Il Gestore acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del Disciplinare Tecnico nei termini indicati nel capitolo 21 del Disciplinare Tecnico.

19.4 I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del Disciplinare Tecnico, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno fino alla consegna la gestione.

Articolo 20

Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

20.1 Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni

inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del Disciplinare Tecnico

20.2 Il Gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.

20.3 Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi (ora Programma degli Interventi) contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui al capitolo 23 del Disciplinare Tecnico.

20.4 Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del Piano le parti, su richiesta del Gestore, procederanno all'adeguamento del Piano stesso ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21

Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

21.1 Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli interventi (ora Programma degli Interventi), che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del Disciplinare Tecnico.

21.2 Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche. Il Gestore si impegna inoltre a rispettare i criteri di piano e di progetto indicati dalla STO dell'A.ATO (ora EGA).

21.3 La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.

21.4 E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel Piano. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.

21.5 Qualora uno o più Comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito (ora EGA) provvedere all'adeguamento del Piano.

Articolo 22

Aree necessarie per il servizio

22.1 Al Gestore è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del Disciplinare Tecnico.

22.2 L'affidamento del S.I.I. comporta l'uso gratuito del suolo così come indicato al punto 22.9 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 23

Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

23.1 Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I. così come definiti nel Piano, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'ATO 2, verrà rilasciato al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano.

23.2 Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità d'Ambito (ora EGA), supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

Articolo 24 ²⁷

Restituzione di opere ed impianti.

24.1 Il Gestore restituirà, con le modalità di cui al successivo art. 35bis, al gestore indicato dall'Autorità d'Ambito (ora EGA) - alla scadenza della Convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto - le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e per quelli in uso in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del Disciplinare Tecnico.

24.3 Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente Convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'Autorità di Ambito.

²⁷ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

24.4 Qualora, per le previsioni del Piano, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al Gestore per l'esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'Autorità d'Ambito (ora EGA), con le modalità di cui al capitolo 26.5 del Disciplinare Tecnico

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25 ²⁸

Obblighi del Gestore

25.1 Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

25.2 E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità di Ambito (ora EGA) per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Articolo 26

²⁸ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

Personale degli enti gestori di servizi idrici

26.1 Il Gestore assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale n. 26 del 9 luglio 1998, il personale dipendente dai Comuni, dai Consorzi, dalle Aziende Speciali e dagli altri Enti Pubblici ed esclusivamente utilizzato nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I.

26.2 Il personale di cui al precedente comma è assunto, all'atto della presa in carico delle singole gestioni, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del Disciplinare Tecnico, ed è nominativamente indicato nel relativo allegato.

26.3 Il Gestore, compatibilmente con le proprie esigenze economiche organizzative, assume altresì il personale dipendente a tempo indeterminato da aziende private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti locali dell'ATO, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., già affidati alla data di pubblicazione della L.R. 6/96 e in servizio a tale data; i requisiti di cui sopra saranno accertati d'intesa tra l'A. ATO (ora EGA) e il Gestore.

26.4 Al personale pubblico o privato dipendente a tempo indeterminato da aziende pubbliche e private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti locali dell'ATO, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., assunto e in servizio dopo la pubblicazione della L.R. 6/96 e prima della pubblicazione della L.R. 26/98, e in servizio alla data di presa in carico da parte del Gestore del servizio dell'Ente locale concedente, verrà riconosciuto un titolo di preferenza nelle eventuali nuove assunzioni del Gestore, in linea con un protocollo che sarà concordato d'intesa tra l'A. ATO (ora EGA) e il Gestore stesso.

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27 ²⁹

Dati sulla gestione

27.1 Il Gestore al fine di assicurare l'ottimale:

- raggiungimento degli obiettivi del D. Lgs. n. 152/2006 e della normativa sopravvenuta;
- verifica dell'adempimento delle previsioni della presente Convenzione;
- verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
- applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del Piano e conseguente determinazione della tariffa;
- comunicazioni previste nel Disciplinare Tecnico e nel Manuale di Gestione;
- subentro od trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'Autorità d'Ambito (ora EGA) tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del Disciplinare Tecnico. Il Gestore a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. idonee a fornire le menzionate informazioni.

27.2 Il Gestore si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 28

Controlli dell'Autorità d'Ambito (ora EGA)

28.1 L'Autorità d'Ambito (ora EGA) si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo

²⁹ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente Convenzione.

28.2 Il Gestore, nel rispetto di motivate ed oggettive esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà per consentire le attività di controllo di cui al precedente comma.

TITOLO VI bis – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 28bis ³⁰

Ulteriori obblighi dell'EGA

28bis.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

³⁰ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 28ter³¹

Ulteriori obblighi del Gestore

28ter.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

³¹ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;

k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.

Articolo 28 quater ³²

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

28quater.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione

³² Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

28quater.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

28quater.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29

Garanzie e compagne sociale del Gestore

29.1 Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente Convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario per la gestione del servizio è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Autorità d'Ambito (ora EGA), ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

29.2 Sono sottoposte in particolare al gradimento dell'Autorità d'Ambito (ora EGA) le variazioni soggettive della compagne sociale del Gestore; il gradimento dell'Autorità d'Ambito (ora EGA) è vincolato alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro trenta giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.

29.3 Il venire meno delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie che sono state a base dell'affidamento del presente atto in capo al soggetto gestore è motivo di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 30 ³³

Inadempimenti, Penali e MALL

30.1 Le parti concordano che sono considerati gravi inadempimenti, ai fini dell'eventuale risoluzione:

- mancato rispetto del piano degli investimenti (ora Programma degli Interventi), successivamente alla fase di avvio (primi sei anni), qualora nell'arco di sei anni il gestore realizzi, per fatti esclusivamente a lui imputabili, investimenti in misura inferiore al 60% rispetto a quelli previsti nel Piano, sempre che trattasi di investimenti riconosciuti in tariffa.
- mancato rilascio o rinnovo delle garanzie disciplinate dal presente atto nel termine di un anno dalla escussione;
- la interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a cinque giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- la reiterata mancata realizzazione della manutenzione delle opere e degli impianti primari che abbia arrecato un pregiudizio grave, diffuso e duraturo al S.I.I.

30.2 In ogni caso l'Autorità d'Ambito (ora EGA), per mezzo della S.T.O., è tenuto a contestare gli inadempimenti con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata da inviare al gestore dando a quest'ultimo un congruo termine per presentare proprie giustificazioni. Qualora l'Autorità d'Ambito (ora EGA) ritenga le

³³ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

giustificazioni infondate, o in assenza delle stesse, dovrà inviare al gestore diffida ad adempiere a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata dando un termine, di norma non inferiore a 90 giorni e, comunque congruo in relazione alla natura dell'inadempimento e all'attività necessaria a porvi rimedio.

Qualora con la diffida si contesti la violazione di una delle clausole di cui al comma 1 del presente articolo, la diffida dovrà essere comunicata con atto notificato.

30.3 Ai sensi dell'art. 1462 c.c. la presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali, di cui al successivo articolo 36, non fanno venire meno l'obbligo del Gestore a garantire la continuità di servizio.

30.4 Le penali per inadempimenti sono regolate all'art. 30 del Disciplinare Tecnico previa contestazione e successiva diffida ad adempiere come indicato al precedente punto 2. I termini ad adempiere sono ridotti a trenta giorni.

30.5 Successivamente alla fase di avvio (primi sei anni), qualora il Gestore realizzi nell'arco di ciascun triennio investimenti nella misura inferiore al 80% di quelli previsti nell'ultimo aggiornamento del Programma degli Interventi, per colpa del Gestore, è soggetto al pagamento di una penale. La penale è pari al 4% della differenza, in termini monetari, tra il valore degli investimenti realizzati e l'80% di quelli previsti dal Piano degli investimenti (ora Programma degli Interventi).

30.6 Il meccanismo di determinazione e applicazione del parametro di misurazione delle prestazioni MALL previsto nell'art. 12.3 e nell'allegato A del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione 2002 è confermato con l'adozione dei seguenti aggiornamenti:

a) il parametro DIFP che tiene conto del difetto di erogazione idrica, il parametro DIFF che tiene conto del difetto di collettamento ed il parametro TAN misuratore della qualità globale del S.I.I. sono posti uguali ad 1,0000;

- b) il parametro INTV di misurazione degli interventi può assumere valori minori o uguali ad 1 ed è calcolato sulla base degli investimenti previsti nell'ultimo aggiornamento del Programma degli Interventi;
- c) il calcolo avviene applicando il parametro MALL alla somma dei costi operativi endogeni, dell'energia elettrica ed al costo di acquisto dell'acqua all'ingrosso;
- d) qualora il Gestore non invii i dati necessari per il calcolo del parametro MALL ed in assenza di giustificazioni del mancato invio i parametri RECL, CONT, INTER, QUAP e QUAS sono posti d'ufficio pari a 0,9800;
- e) per l'applicazione del MALL, determinato tenendo conto di quanto sopra evidenziato, si procederà all'abbattimento di pari valore degli incrementi patrimoniali realizzati dal gestore, con conseguente impatto positivo tariffario per effetto del mancato riconoscimento dei costi di capitale (Capex) ad essi riferibili.

30.7 L'importo complessivo annuo delle somme di cui al presente articolo è decurtato, fino al suo eventuale azzeramento, degli importi di altre penali ed indennizzi comunque dovuti dal Gestore nella misura in cui tali penali ed indennizzi siano riconducibili a medesime inadempienze.

Articolo 30 bis ³⁴

Penali

30bis.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e

³⁴ Articolo inserito ex novo con Delibera Cds 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

30bis.2 L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 30 ter ³⁵

Sanzioni

30ter.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 31 ³⁶

Cauzioni

31.1 L'Autorità d'Ambito (ora EGA), ai fini dell'escussione della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell'art. 31bis della presente Convenzione, non avrà altro onere che la richiesta al garante ed al gestore, dell'ammontare delle somme a qualsiasi titolo dovute da quest'ultimo.

Articolo 31 bis ³⁷

Ulteriori disposizioni relative alle garanzie

31bis.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.

31bis.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fideiussoria, valida sino al 6.8.2017, alla scadenza della quale il Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria

³⁵ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

³⁶ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

³⁷ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

assicurativa o bancaria a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi da rinnovare ogni cinque anni per un importo pari al 2% del VRG medio del precedente quinquennio in base alle disposizioni di legge.

31bis.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

31bis.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

31bis.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 32

Assicurazioni ³⁸

32.1 Il Gestore terrà indenne l'Autorità d'Ambito (ora EGA) da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente Convenzione. Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipula appositi contratti assicurativi per i rischi e nei termini e con le modalità definiti all'art. 32bis e nel capitolo 32 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 32bis ³⁹

Ulteriori disposizioni relative alle assicurazioni

³⁸ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

³⁹ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

32bis.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative, stipulate da ACEA S.p.A. anche per conto del Gestore per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000,00 € per ciascun sinistro e globalmente non inferiore a 10.000.000,00 € per ogni anno di assicurazione;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali per:

i. Terremoto per il massimale 80.000.0000,00€.

ii. Bufere, uragani, trombe d'aria, grandine e vento per il massimale di 80.000.000,00 €

iii. Alluvioni, inondazioni e allagamenti per il massimale di 100.000.000,00 €

iv. Sovraccarico neve per il massimale di 5.000.000,00 €;

v. Terrorismo per il massimale di 80.000.000,00 €;

vi. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi o di sabotaggio per il massimale di 40.000.000,00 €

Articolo 33

Sostituzione provvisoria

33.1 Qualora il Gestore non adempia alle prescrizioni di cui alle diffide del precedente articolo 30, determinando gravi pregiudizi alla erogazione dei servizi affidati, fermo il diritto al risarcimento dei danni, sarà facoltà dell'Autorità d'Ambito (ora EGA) di provvedere, previa ulteriore diffida, direttamente, o a mezzo di soggetti da essa incaricati, alla esecuzione delle attività od opere richieste con spese a carico del gestore.

33.2 Nel caso in cui, per le opere o attività oggetto di provvisoria sostituzione,

siano in corso operazioni di finanza di progetto, l'Autorità d'Ambito (ora EGA) agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere relativo alla parte di opera o attività cui afferisce la sostituzione. Sarà cura dell'Autorità d'Ambito (ora EGA), con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.

Articolo 34 ⁴⁰

Risoluzione

34.1 Le parti concordano che la presente Convenzione si risolverà ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui il gestore sia sottoposto ad una procedura concorsuale. In tal caso l'Autorità d'Ambito (ora EGA) comunicherà al Gestore le modalità, anche temporali, e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Integrato.

34.2 In ogni altro caso di risoluzione si applica quanto previsto al successivo articolo 35 bis.

34.3 L'Autorità d'Ambito (ora EGA) ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione, per cause imputabili al Gestore, della presente Convenzione anche sulle garanzie di cui al precedente articolo 31 bis.

34.4 Nel caso in cui il Gestore, al momento della risoluzione della presente Convenzione, risulti avere in corso operazioni di finanza di progetto, l'Autorità d'Ambito (ora EGA), nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato,

⁴⁰ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

Articolo 35 ⁴¹

Recesso

35.1 E' escluso il recesso del Gestore.

Articolo 35bis ⁴²

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

35bis.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

35bis.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

35bis.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

35bis.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il

⁴¹ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

⁴² Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

35bis.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

35bis.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

35bis.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

35bis.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato

dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Articolo 36 ⁴³

Clausola compromissoria

36.1 In caso di disaccordo o controversia, le parti esperiranno un tentativo di amichevole composizione che dovrà essere raggiunta nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata dalla parte che vi abbia interesse. Decorso inutilmente detto termine la questione sarà deferita al Collegio Arbitrale di cui al successivo punto 2.

36.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità della Convenzione, sarà di competenza di un Collegio Arbitrale.

36.3 Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri da nominare uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro, avente la qualifica di Presidente, da nominarsi di comune accordo dai primi due arbitri entro 15 (quindici) giorni dalla

⁴³ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

nomina del secondo arbitro.

36.4 La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà comunicare all'altra parte, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro. L'altra parte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro.

36.5 In caso di inerzia di una delle parti in relazione alla nomina dell'arbitro di rispettiva competenza ovvero in caso di disaccordo dei due arbitri circa la designazione del terzo arbitro, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte interessata. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma e dovrà decidere in via rituale e secondo diritto nel termine di 90 (novanta) giorni dalla accettazione della nomina.

Articolo 37

Oneri fiscali

37.1 Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente Convenzione è a carico del Gestore.

Articolo 38

Segreteria Tecnico Operativa

38.1 La STO espleta, per conto dell'A. ATO (ora EGA), tutte le attività tecniche, economico finanziarie ed amministrative, di controllo, ispezione, verifica, pianificazione e programmazione indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

38.2 La STO, costituita e regolata ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, può

convocare, d'intesa con il Gestore, le Conferenze dei Servizi per l'approvazione dei progetti di intervento.

Articolo 39 ⁴⁴

Rinvio alla normativa

39.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla legislazione ed alla regolazione dell'ARERA "ratione temporis vigenti".

Articolo 39 bis ⁴⁵

Modalità di aggiornamento della Convenzione

39bis.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18 ter della presente Convenzione.

Articolo 40 ⁴⁶

Allegati

40.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

- a) Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 1/99 del 26 novembre 1999 (approvazione della scelta della forma di gestione e dell'affidamento del servizio);
- b) Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 9/14 con l'aggiornamento del Piano d'Ambito;

⁴⁴ Articolo modificato con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016

⁴⁵ Articolo inserito ex novo con Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

⁴⁶ Articolo modificato ed integrato con la Delibera CdS 1/16 del 27 luglio 2016 ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 656/15

	A3/4 Le Aziende Sanitarie Locali	
	A3/5a Reticolo idrografico e limiti di competenza delle A. di Bacino – foglio a	
	A3/5b Reticolo idrografico e limiti di competenza delle A. di Bacino – foglio b	
	A3/6a Comunità montane - inquadramento regionale	
	A3/6b Comunità montane - ATO 1	
	A3/6c Comunità montane - ATO 2	
	A3/6d Comunità montane - ATO 3	
	A3/6e Comunità montane - ATO 4 e ATO 5	
	A3/7 Consorzi di Bonifica	
	A3/8 I Consorzi di gestione preesistenti al Servizio Idrico Integrato	
	A3/9a Le risorse idriche - foglio a	
	A3/9b Le risorse idriche - foglio b	
	A3/10a Le adduzioni idriche - foglio a	
	A3/10b Le adduzioni idriche - foglio b	
	A3/11 I depuratori	
	A2/12a I sottobacini idrografici nell'area di studio - foglio a	
	A2/12b I sottobacini idrografici nell'area di studio - foglio b	
	A2/13 Dati analitici sui bacini imbriferi	
	B RICOGNIZIONE DEI SERVIZI	
	B1 Relazione sulla ricognizione eseguita (anno 1999)	
	B2 Data base su CD - dati alfanumerici	
	- dati cartografici	
	- tabelle sinottiche	
	C ANALISI E INTEGRAZIONE DELLA RICOGNIZIONE	
	C1 Relazione sull'analisi ed integrazione della ricognizione - Schede tecniche	

di sintesi, monografie e schemi:

C2/1 Comune di Oriolo Romano

C2/2 Comune di Vejano

C2/3 Comune di Affile

C2/4 Comune di Agosta

C2/5 Comune di Albano Laziale

C2/6 Comune di Allumiere

C2/7 Comune di Anguillara Sabazia

C2/8 Comune di Articoli Corrado

C2/9 Comune di Arcinazzo Romano

C2/10 Comune di Ardea

C2/11 Comune di Ariccia

C2/12 Comune di Arsoli

C2/13 Comune di Bracciano

C2/14 Comune di Camerata Nuova

C2/15 Comune di Canale Monterano

C2/16 Comune di Canterano

C2/17 Comune di Capena

C2/18 Comune di Casape

C2/19 Comune di Castel Gandolfo

C2/20 Comune di Castel Madama

C2/21 Comune di Castel San Pietro Romano

C2/22 Comune di Castel Nuovo di Porto

C2/23 Comune di Cerreto Laziale

C2/24 Comune di Cervara di Roma

	C2/25	Comune di Cerveteri
	C2/26	Comune di Ciampino
	C2/27	Comune di Ciciliano
	C2/28	Comune di Cineto Romano
	C2/29	Comune di Civitavecchia
	C2/30	Comune di Civitella San Paolo
	C2/31	Comune di Colonna
	C2/32	Comune di Fiano Romano
	C2/33	Comune di Filacciano
	C2/34	Comune di Fiumicino
	C2/35	Comune di Formello
	C2/36	Comune di Frascati
	C2/37	Comune di Galliciano nel Lazio
	C2/38	Comune di Genzano
	C2/39	Comune di Gerano
	C2/40	Comune di Grottaferrata
	C2/41	Comune di Guidonia Montecelio
	C2/42	Comune di Jenne
	C2/43	Comune di Ladispoli
	C2/44	Comune di Lanuvio
	C2/45	Comune di Lariano
	C2/46	Comune di Licenza
	C2/47	Comune di Mandela
	C2/48	Comune di Manziana
	C2/49	Comune di Marano Equo

	C2/50	Comune di Marcellina
	C2/51	Comune di Marino
	C2/52	Comune di Mentana
	C2/53	Comune di Monte Porzio Catone
	C2/54	Comune di Montecompatri
	C2/55	Comune di Monterotondo
	C2/56	Comune di Morlupo
	C2/57	Comune di Nazzano
	C2/58	Comune di Nemi
	C2/59	Comune di Palestrina
	C2/60	Comune di Percile
	C2/61	Comune di Pisoniano
	C2/62	Comune di Poli
	C2/63	Comune di Pomezia
	C2/64	Comune di Ponzano Romano
	C2/65	Comune di Riano
	C2/66	Comune di Rignano Flaminio
	C2/67	Comune di Rio Freddo
	C2/68	Comune di Rocca Canterano
	C2/69	Comune di Rocca di Papa
	C2/70	Comune di Rocca Priora
	C2/71	Comune di Rocca Santo Stefano
	C2/72	Comune di Roccagiovine
	C2/73	Comune di Roma
	C2/74	Comune di Roviano

	C2/75	Comune di Sant'Angelo Romano
	C2/76	Comune di San Cesareo
	C2/77	Comune di San Gregorio da Sassola
	C2/78	Comune di Santa Marinella
	C2/79	Comune di Sant'Oreste
	C2/80	Comune di San Polo dei Cavalieri
	C2/81	Comune di Sacrofano
	C2/82	Comune di Sambuci
	C2/83	Comune di Saracinesco
	C2/84	Comune di Subiaco
	C2/85	Comune di Tivoli
	C2/86	Comune di Tolfa
	C2/87	Comune di Torrita Tiberina
	C2/88	Comune di Trevignano
	C2/89	Comune di Vallepietra
	C2/90	Comune di Velletri
	C2/91	Comune di Vicovaro
	C2/92	Comune di Zagarolo
	C2/93	Comune di Filettino
	C2/94	Comune di Trevi nel Lazio
	C2/95	Comune di Artena
	C2/96	Comune di Bellegra
	C2/97	Comune di Capranica Prenestina
	C2/98	Comune di Carpineto Romano
	C2/99	Comune di Cave

	C2/100 Comune di Colferro	
	C2/101 Comune di Gavignano	
	C2/102 Comune di Genazzano	
	C2/103 Comune di Gorga	
	C2/104 Comune di Labico	
	C2/105 Comune di Montelanico	
	C2/106 Comune di Olevano Romano	
	C2/107 Comune di Rocca di Cave	
	C2/108 Comune di Roiate	
	C2/109 Comune di San Vito Romano	
	C2/110 Comune di Segni	
	C2/111 Comune di Valmontone	
	C3/1 Consorzio Acquedotto del Simbrivio	
	C3/2 Consorzio Co.bi.s.	
	C3/3 Consorzio Co.r.ec.alt	
	C3/4 Consorzio Doganella	
	C3/5 Consorzio Ecologico Prenestino	
	C3/6 Consorzio Ex-Casmez Regione Lazio	
	C3/7 Consorzio Idraulico Sabino	
	C3/8 Consorzio Medio Tirreno	
	C3/9 Consorzio Nemi-Genzano	
	C3/10 Consorzio Nuovo Mignone	
	C3/11 Consorzio Peschiera	
	C3/12 Comprensorio territoriale Carpineto Romano, Montelanico, Gavignano, Gorga e Segni	

C4/1	Acquedotto Acqua Marcia	
C4/2	Acquedotto di Bracciano	
C4/3	Acquedotto del Peschiera	
C4/4	Acquedotto Nuovo Vergine	
C4/5	Acquedotto Appio Alessandrino	
C4/6	Acquedotto del Pertuso	
	D PIANO DEGLI INTERVENTI (ora detto Programma degli Interventi)	
	(vedi da ultimo Delibera C.d.S. del 10 luglio 2014 n. 9/14)	
D1	Relazione sulla individuazione degli interventi s.m.i.	
	E PIANO ECONOMICO TARIFFARIO (ora detto Piano Economico Finanziario)	
	(vedi da ultimo Delibera C.d.S. del 10 luglio 2014 n. 9/14)	
E1	Relazione sul piano economico e finanziario s.m.i.	
E2	Modello economico finanziario con la determinazione della tariffa s.m.i.	
	o o o	
	Roma, gg mese 2020	
	ACEA ATO 2 S.p.A.	Il Sindaco della CMRC
	Il Presidente	nella qualità di coordinatore dell'ATO 2
	Claudio Cosentino	Virginia Raggi
	Le clausole della presente convenzione sono state discusse, esaminate, approvate e predisposte dalle parti singolarmente e nel loro insieme, unitamente ai documenti allegati, e devono intendersi sottoscritte ed accettate singolarmente e nel loro insieme. Ai sensi dell'art.1341 e segg. Cod. Civ. ACEA ATO 2 S.p.A. approva comunque specificamente le seguenti clausole: art.2 (divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio); art. 3 (modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel servizio affidato); art. 5bis (interferenze inter ambito); art.7	
	pag. 67 di 68	

